



# **COMUNE DI MONTESILVANO**

Provincia di Pescara

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

## **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina i poteri e l'organizzazione delle commissioni consiliari, nonché le forme di pubblicità dei lavori, in applicazione dell'articolo 38, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

## **Art. 2 – COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le Commissioni consiliari possono essere permanenti o speciali.

2. Sono Commissioni consiliari permanenti:

I) Commissione Affari Amministrativi, Generali, Personale, Decentramento

II) Commissione Bilancio, Finanze, Patrimonio, Programmazione

III) Commissione Urbanistica, Demanio e Assetto del Territorio

IV) Commissione Lavori Pubblici ed Ecologia

V) Commissione Servizi Pubblici, Trasporti, Mobilità e Viabilità

VI) Commissione Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Terziario e Turismo

VII) Commercio Sanità e Servizi Sociali

VIII) Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Associazionismo

IX) Commissione Politiche Occupazionali, Giovanili, Pari Opportunità, Sicurezza Pubblica

X) Commissione Statuto e Regolamenti

XI) Commissione Vigilanza, Garanzia e Controllo.

XII) Conferenza dei Capigruppo

3. Sono speciali le commissioni per compiti, fini e periodi più specifici, costituite volta per volta dal Consiglio Comunale

## **Art. 3 – CALENDARIO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, CONVOCAZIONE E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO**

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono calendarizzate, ogni anno, di norma entro il 15 settembre, secondo un calendario approntato dal Presidente della Commissione I, sentiti tutti gli altri Presidenti, con validità fino a diverso provvedimento.

2. Il calendario indica esclusivamente il giorno e l'ora di svolgimento di ciascuna Commissione consiliare.

3. La convocazione della seduta - consistente nella indicazione degli argomenti relativi a ciascuna riunione come già calendarizzata - è inviata entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della riunione.

L'indicazione degli argomenti è di competenza del Presidente della Commissione, salvo quanto disposto al comma 4. L'invio telematico è effettuato anche a mezzo del Segretario di Commissione. In mancanza di argomenti la riunione si intende non convocata.

4. Ogni Commissione va convocata se lo richiedano, indicando l'argomento da trattare, tanti componenti che rappresentano almeno 1/5 dei voti disponibili in Commissione. La richiesta va inviata al Presidente e al Vice Presidente della Commissione competente. Il Presidente di Commissione deve provvedere entro 3 giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione, provvede in sostituzione il Vice Presidente della Commissione.

#### **Art. 4 - COMPETENZE**

1. Le Commissioni permanenti svolgono attività consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Comunale, oltre che informativa. In particolare:

- rendono pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti di competenza del Consiglio comunale (attività consultiva).
- hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale (attività propositiva).
- trattano ogni altro argomento di competenza consiliare anche se non formalizzato in proposte di delibera consiliari (attività informativa).

#### **Art. 5 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

1. Le commissioni consiliari permanenti e le commissioni speciali di cui all'art. 33 dello Statuto, sono nominate con atto del Presidente del Consiglio comunale su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Gli stessi, nella designazione, devono rispettare il principio di proporzionalità dei componenti del gruppo.

3. Le commissioni di cui al presente articolo sono composte da un commissario in rappresentanza di ciascuno dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale. I gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri maggiore di due possono designare altri commissari in ragione di uno ogni due consiglieri oltre i primi due con approssimazione per eccesso.

4. A ciascun commissario all'atto della nomina viene attribuito un voto plurimo in rapporto alla consistenza del gruppo di appartenenza, precisando che la somma dei voti assegnati ai commissari di ciascun gruppo sarà pari alla consistenza del gruppo stesso.

#### **Art. 6 - NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI COMMISSIONE**

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna commissione sono eletti dalla stessa nel proprio seno con separate votazioni.

2. Alla prima votazione risulterà eletto il consigliere che riporterà la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non dovesse verificarsi, la votazione sarà ripetuta nella stessa giornata e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

3. L'elezione della Presidenza avviene nella prima riunione della commissione, che è tenuta entro 20 giorni dalla nomina, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, cui

compete la Presidenza della seduta.

4. In caso di dimissioni del Presidente di una commissione consiliare la seduta per l'elezione del nuovo Presidente è convocata, entro 7 giorni dalle dimissioni, dal Presidente del Consiglio Comunale, cui compete la presidenza della seduta.

5. Nei confronti del Presidente di una Commissione può essere presentata una mozione di sfiducia debitamente motivata. La mozione di sfiducia può essere presentata dai membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica, indirizzata al Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio e protocollata al Protocollo Generale.

6. Il Presidente della Commissione, nella prima seduta utile dopo la presentazione della mozione di sfiducia al protocollo, deve porre all'ordine del giorno della Commissione la richiesta. In caso di inerzia del Presidente della Commissione, che si manifesta decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, entro i successivi 5 giorni, a convocare la Commissione, ponendo all'ordine del giorno la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia, votata per appello nominale, è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione Consiliare. Nel caso la mozione di sfiducia sia accolta, nei successivi 5 giorni il Presidente del Consiglio procederà a convocare e presiedere la Commissione per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Stessa procedura viene applicata per la figura del Vice Presidente.

8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento. In assenza del Vice Presidente la commissione sarà presieduta dal consigliere anziano. Si intende per anziano, il consigliere componente della commissione che ha ottenuto la cifra elettorale più alta di lista e con il maggior consenso elettorale personale.

9. Resta fermo che, nel caso il consigliere anziano così come specificatamente sopra indicato, cambi partito o lista di elezione nel corso della legislatura, per consigliere anziano sarà da intendersi non più lo stesso, ma colui che ha la cifra elettorale più alta di lista e con il maggior consenso elettorale personale di elezione.

10. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le elezioni predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta ed agli organismi di partecipazione popolare.

## **Art. 7 - ATTIVITÀ CONSULTIVA**

1. Le Commissioni consiliari, nell'ambito della relativa attività consultiva, esaminano le proposte di deliberazione regolarmente munite dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 Tuel, esprimendo un parere obbligatorio e non vincolante.

2. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione consiliare competente per materia ricevono la proposta da esaminare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale cui la proposta giunge, una volta numerata e correlata dei pareri, dall'Ufficio di Segreteria Generale.

3. Ciascuna Commissione rende il parere entro il termine massimo di 14 giorni decorrente dalla ricezione dell'atto. Decorso il predetto termine, si prescinde dal parere e la proposta di deliberazione può essere posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente della Commissione provvede il Vice Presidente della Commissione.

5. Con istanza motivata, nei soli casi di straordinarietà ed urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può convocare personalmente, anche in deroga alla calendarizzazione annuale e al termine di 48 ore di preavviso, la Commissione competente al fine di acquisire il relativo parere. Decorse 48 ore dalla data fissata per la seduta, anche in caso di seduta deserta, si prescinde dal parere e la proposta di deliberazione può essere posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

6. In caso di atti o materie che competono per aspetti diversi a più Commissioni, i Presidenti coinvolti convocano, in deroga alla calendarizzazione annuale, una seduta congiunta delle Commissioni competenti.

7. Dopo l'esame da parte della Commissione competente, il Presidente restituisce l'atto esaminato, unitamente al parere espresso, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

#### **Art. 8 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA**

1. Ciascuna delle Commissioni nel proprio ruolo propositivo, può predisporre e approvare proposte di delibera di competenza consiliare.

2. In tal caso, il Presidente della Commissione invia la proposta come approvata in Commissione all'Ufficio di Segreteria Generale che la inoltra ai Dirigenti competenti al fine dell'acquisizione dei relativi pareri ex art. 48 Tuel e, successivamente, al Presidente del Consiglio Comunale per l'inserimento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

#### **Art. 9 – ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE**

1. Ciascuna Commissione, indipendentemente dalle competenze della Commissione XI, può, a fini conoscitivi, acquisire informazioni, dati e documenti utili all'attività consiliare, avvalendosi anche dell'audizione di soggetti pubblici e privati.

#### **Art. 10 - DESIGNAZIONE DEI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI**

1. Il Segretario Generale assegna ad ogni Commissione un Segretario individuandolo nell'ambito della dotazione organica dell'Ente.

2. Il dipendente comunale incaricato non può rifiutarsi salvo grave e giustificato motivo.

#### **Art. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE**

1. Alle sedute delle Commissioni possono intervenire, senza diritto di voto, oltre ai commissari, i consiglieri in carica.

2. Il Presidente di Commisione verifica, tramite appello, la validità della seduta con la presenza di commissari rappresentanti i voti pari alla metà più uno del Consiglio comunale.

3. Trascorsi 15 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il vice Presidente o il Consigliere anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.

## **Art. 12 - GETTONE PRESENZA**

1. Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari si ha diritto ai benefici previsti dalle norme vigenti ed è corrisposto un gettone di presenza in misura pari a quello per le sedute del Consiglio Comunale. Il gettone di presenza non è corrisposto per le riunioni della Conferenza dei Capigruppo.

## **Art. 13 - DISPONIBILITÀ SERVIZI E MEZZI E CONVOCAZIONE DIRIGENTI DI SETTORE**

1. L'Amministrazione Comunale assicura alle Commissioni ed ai Gruppi consiliari regolarmente costituiti, per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità dei servizi e assegna ad essi, compatibilmente con le risorse disponibili, sedi, mezzi, personale tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

2. Il Presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno per l'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento ovvero quando la Commissione formalmente lo richieda con motivazione riportata, a verbale, può disporre, allo scopo di ottenere i chiarimenti ritenuti necessari, la convocazione del Dirigente del Settore interessato dalla specifica materia oggetto di trattazione, per l'utilità dei lavori della Commissione stessa; il Dirigente del Settore, ovvero altro dipendente da questi delegato è tenuto a rispondere alla convocazione.

3. In caso di particolari esigenze di servizio il Dirigente responsabile convocato può differire, con motivazione scritta, l'audizione alla seduta successiva della Commissione che dovrà tenersi di norma entro 7 giorni.

## **Art. 14 - SOSTITUZIONI NELLE COMMISSIONI**

1. Ogni Commissario può farsi rappresentare da altro consigliere del suo gruppo. In tale caso il consigliere sostituto assume la stessa rappresentanza del commissario assente ed ha diritto agli stessi benefici.

## **Art. 15 - CAPIGRUPPO**

1. I Capigruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze secondo le modalità dell'art. 32 dello Statuto.

2. Della Commissione predetta fanno parte il Sindaco, tutti i Capigruppo e il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede. In sua assenza la Convocazione e la Presidenza competono al Vice Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco è membro di diritto della Conferenza dei Capigruppo, alla quale possono altresì intervenire i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, senza diritto di voto, con riconoscimento della presenza.

4. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.

5. Le proposte della Commissione dei Capigruppo su argomenti politici ed amministrativi di ordine

generali sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla Categoria C, designato dal Presidente del Consiglio Comunale.

#### **Art. 16 - VERBALI DELLE RIUNIONI**

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario di Commissione, contengono le decisioni assunte in ordine ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, nonché, per sintesi, le dichiarazioni dei Consiglieri che ne fanno richiesta o, per intero, di coloro che le dettano a verbale.

2. Il verbale è compilato dal Segretario di Commissione e firmato da quest'ultimo e dal Presidente di Commissione; viene, quindi, depositato presso l'ufficio di ciascun Segretario di Commissione il quale, a richiesta, ne rilascia copia conforme all'originale.

3. Tutti i verbali delle Commissioni sono pubblici e per questo motivo sono pubblicabili anche dai singoli Consiglieri, autonomamente, con finalità conoscitiva per la cittadinanza, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dati.

#### **Art. 17 - PUBBLICITA DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche quando siano convocate per esprimere pareri su proposte di deliberazione di competenza consiliare a norma dell'art. 7 del presente Regolamento.

2. Sono chiuse al pubblico e restano riservate ai componenti delle medesime, salvo quanto prescritto dal successivo articolo, le sedute delle Commissioni consiliari convocate ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Sono sempre chiuse al pubblico le sedute delle Commissioni consiliari, allorchè esse si svolgano al di fuori della sede municipale, nella forma del sopralluogo o dell'ispezione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, il verbale sarà formato, in un momento successivo, a cura del Presidente e con l'ausilio meramente tecnico del Segretario, per essere approvato nella prima seduta utile della Commissione, previa lettura ed esame da parte della Commissione medesima.

#### **Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DA PARTE DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI**

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori relativamente agli argomenti inerenti le proprie deleghe, i Capigruppo e tutti i Consiglieri comunali in carica possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.

#### **Art. 19 - RICHIESTE DI DATI, AUDIZIONE E COLLABORAZIONE DI TERZI**

1. Ogni Commissione può chiedere pareri ad altre Commissioni.

2. Le Commissioni possono chiedere, previo accordo con il Presidente del Consiglio Comunale, al

Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornirli al più presto, informazioni, chiarimenti, notizie, copie atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione.

3. I Dirigenti, i Funzionari e i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed Organismi cui il Comune partecipa, possono intervenire su richiesta di ciascun Consigliere, d'intesa con il Presidente della Commissione interessata.

#### **Art. 20 – ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 10 disp. prel. c. c..